

Standard minimi dei micro – nidi (testo coordinato)

Art. 5. Requisiti strutturali e di dimensionamento.

1. Il micro-nido, ubicato in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, può essere istituito presso:

- aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica dei Piani Regolatori Comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenziali delle Aziende stesse (micro-nido aziendale o nido d'azienda);
- immobili destinati a Servizi Sociali o Educativi;
- immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dall'art. 22 della Legge 24 novembre 2003, n.326 "Conversione in Legge del Decreto Legge 30 settembre 2003, 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, nonché piena rispondenza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
- c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
- d) accessibilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996;
- e) licenza di abitabilità e/o d'uso dei locali.